

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 996 DEL 28/04/2017

Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente

OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI N. 20 CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL COMUNE DI ANDRIA, IN QUANTO VAGANTI, PRESSO LA STRUTTURA AUTORIZZATA A CANILE SANITARIO DAL 1° MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAVULLO FRANCESCO DI DE NIGRIS BRIGIDA - C.DA GUARDIOLA – ANDRIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6D1E61EF1

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:

- che il canile sanitario è la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati dal Servizio Veterinario della ASL/BAT di Andria, in quanto vaganti;
- che il canile sanitario deve necessariamente essere collocato nel territorio di competenza del Comune di Andria;
- che il servizio in parola ha carattere di pubblico servizio;
- che si rende necessario ed è inderogabile disporre di un Canile Sanitario, obbligatoriamente previsto dall'art. 8 della L.R. n. 12 del 3.4.1995, per garantire il ricovero e il mantenimento delle unità canine, recuperate nel territorio del Comune di Andria in quanto vaganti, fino a n. 20 esemplari, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 6082 del 28.12.1995, per il necessario periodo di osservazione e delle pratiche profilattiche che il Servizio Veterinario della ASL/BAT di Andria riterrà opportuno giusta Delibera di Giunta Regionale n. 4474 del 22.07.1997 e successiva Delibera di Giunta Regionale n. 1223 del 4.7.2013;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 571 del 13/03/2017 avente ad oggetto: "Servizio di ricovero e mantenimento di n.20 cani randagi accalappiati nel comune di Andria, in quanto vaganti, presso la struttura autorizzata a canile sanitario fino al 31 marzo 2017. Affidamento della ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida, c.da La Guardiola – Andria. CIG Z581DBFECE", di cui si recepiscono integralmente i contenuti e le motivazioni.

Considerato che la situazione di pericolosità evidenziata nella Determinazione Dirigenziale n. 571 del 13/03/2017, è tuttora causa di pregiudizi igienico-sanitari e di incolumità per la salute pubblica e privata;

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 285/2016 del 18.10.2016, con la quale si dichiara l'incostituzionalità dell'art. 14 comma 2-bis della Legge Regione Puglia 3 Aprile 1995 n.12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), nella parte in cui non consente a soggetti privati, che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti, di concorrere all'affidamento di servizi di gestione di canili e gattili;

Richiamata, altresì, l'informativa della Regione Puglia prot. n. AOO152 del 18/01/2017/240, circa la riconosciuta possibilità per i Comuni di stipulare convenzioni per la gestione dei canili anche con soggetti privati;

Vista l'Ordinanza del T.A.R. Puglia n. 69/2017 del 8.2.2017, trasmessa a questo Settore dal Servizio Avvocatura di questo Ente in data 14/02/2017, giusta prot. n. 13485, *"per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 2817 del 9/11/2016 del Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale del Comune di Andria, notificata il giorno 11/11/2016, con cui veniva revoca l'autorizzazione n. 678 rilasciata per subingresso mortis causa alla Ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè allo stato non conosciuto"*;

Ritenuto, che, a seguito della suddetta Ordinanza del T.A.R., la struttura in parola di proprietà della Ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida, ubicata alla Contrada Guardiola può ritenersi munita di autorizzazioni sanitarie;

Considerato che le 20 unità canine presenti attualmente presso la struttura della Ditta sopra specificata, sono state ivi ospitate giusta Determinazione Dirigenziale sottoscritta dalla scrivente n. 298 del 10/02/2016 e successiva sottoscrizione del Contratto di affidamento del servizio in parola n. 46 del 25/02/2016;

Letto l'Avviso pubblico *"Indagine esplorativa per la ricerca di soggetti ai quali affidare il Servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi per il Comune di Andria"*, pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente dal giorno 21/03/2017 al giorno 29/03/2017 (n. Pubblicazione 1225), rivolto a chiunque fosse interessato alla gestione del Servizio di Ricovero Custodia e Mantenimento dei cani randagi di proprietà del Comune di Andria che prevede: il servizio di canile sanitario, il servizio di ambulatorio di sterilizzazione, il servizio di canile rifugio;

Preso atto che alla scadenza dei termini dell'Avviso Pubblico di cui innanzi, sono pervenute n. 3 Manifestazioni d'Interesse come di seguito specificato:

- la ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida con nota prot. n. 26043 del 27.3.2017 ha comunicato *tra l'altro "la propria disponibilità al ricovero e mantenimento di n.220 unità canine, di cui n.200 nelle struttura rifugio e n.20 nella struttura sanitaria"*;
- la ditta Malcangi Vito con nota prot. n.26848 del 29.03.2017 ha manifestato *"il proprio interesse ad essere invitato alla gara relativa al servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi per il Comune di Andria"*;
- la ditta Lillo & Lillo snc con nota prot. n.26875 del 29.03.2017 ha comunicato tra l'altro *"la propria disponibilità al ricovero e al mantenimento di n.112 unità canine, di cui 100 per rifugio e n.12 per ricovero post-sterilizzazione"*;

Atteso che si rende necessario proseguire le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo soggetto gestore del Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati nel territorio del Comune di Andria attivate con l'Avviso Pubblico di Manifestazione d'Interesse del 21.3.2017, tenuto conto dei pronunciamenti della Corte Costituzionale e del TAR Puglia e dei risultati del precedente Avviso Pubblico per la ricerca di soggetti ai quali affidare il servizio di ricovero e mantenimento di cani randagi del Comune di Andria, prot. n. 108409 del 12.12.2016;

Ritenuto che il randagismo canino è una problematica complessa che riveste carattere di emergenza sanitaria e di tutela della collettività e che si ravvede, pertanto, un interesse di salvaguardia della pubblica e privata incolumità oltreché la necessità di scongiurare soprattutto il maltrattamento animale;

Letta la Determinazione Dirigenziale n.781 del 03/04/2017 avente ad oggetto: "Servizio di ricovero e mantenimento di n.20 cani randagi accalappiati nel comune di Andria, in quanto vaganti, presso la struttura autorizzata a canile sanitario dal 1° al 30 aprile 2017. Affidamento alla ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida - c.da Guardiola - Andria. Assunzione impegno di spesa. CIG Z7C1E0D022";

Considerato che la situazione di pericolosità su indicata è tuttora causa di pregiudizi igienico sanitari e di incolumità per la salute pubblica e privata;

Ritenuto pertanto, improcrastinabile, garantire il prosieguo del servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale, onde evitare di causare eventuali problematiche di pubblica e privata incolumità, non essendoci allo stato soluzioni alternative, che garantiscano contestualmente il benessere animale;

Preso atto del buono stato di salute dei cani presenti nelle suddette strutture, già convenzionate con il Comune di Andria, confermato dal Servizio Veterinario della ASL/BAT in sede di conferenza di servizi;

Richiamata la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*", che ha riconosciuto come "*interesse pubblico preminente di rilievo statale la promozione e tutela degli animali d'affezione*", la condanna degli atti di crudeltà contro i medesimi nonché il loro maltrattamento e abbandono in vista di una "*...corretta convivenza tra uomo e animale...*" e al fine, altresì, di "*...tutelare la salute pubblica e l'ambiente...*" (art. 1);

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere a dare continuità alla gestione del Canile Sanitario, struttura di primo ricovero di cui obbligatoriamente ogni comune deve disporre nel proprio territorio, senza soluzione alcuna;

Visto che sussistono i presupposti per ricorrere all'affidamento diretto all'attuale gestore onde assicurare il ricovero e mantenimento delle unità canine, che per motivi di natura igienico - sanitaria devono necessariamente essere accudite senza soluzioni di continuità, nella considerazione che il servizio, già affidato allo stesso operatore economico è stato eseguito fino ad oggi, con competenza e professionalità;

Ritenuto quindi, che il suddetto Servizio possa proseguire in economia, agli stessi patti e condizioni dei precedenti contratti, dal 1 maggio al 31 dicembre 2017, proseguendo l'affidamento in parola alla Ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida, avente sede ad Andria in c.da Guardiola, Partita IVA 06513210721, unica ditta formalmente interessata a garantire il servizio di canile sanitario giusta nota acquisita il 27/03/2017 al n. 26043 di protocollo, al prezzo di € 3,20 cad./die oltre IVA, per un costo complessivo calcolato come di seguito: € 3,20 x 245 gg. x n. 20 cani = € 15.680,000 oltre IVA = € 19.129,60 IVA compresa;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 1223 del 4.7.2013 che definisce le Linee Guida Attuative dell'art. 2 della Legge 281/91 e degli articoli 6 e 8 della Legge Regionale 12/95 in materia di Prevenzione del fenomeno del Randagismo, Allegato 1;

Preso atto che per il servizio in parola dal 1° maggio al 31 dicembre 2017 è necessaria una spesa complessiva pari ad €. 19.129,60 iva compresa (3,20 x245 giorni per 20 cani+ IVA 22%);

Letto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Considerato che l'oggetto del presente provvedimento rientra nella gestione dei capitoli di competenza;

Rilevato che la sottoscritta Dirigente non incorre in condizioni di conflitto di interessi sia pure potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 così come introdotta dalla L. 190/2012 (legge anticorruzione);

Visto il D. L.vo n. 267/2000 - T.U.E.L.;

D E T E R M I N A

1. **di recepire** integralmente tutto quanto nelle premesse meglio dettagliato;
2. **di prendere atto** della seguente documentazione, agli atti del Servizio scrivente:
 - Avviso Pubblico per la ricerca di soggetti ai quali affidare il servizio di ricovero e mantenimento di cani randagi del Comune di Andria, del 21.03.2017;
 - Sentenza della Corte Costituzionale n. 285/2016 del 18.10.2016, con la quale si dichiara l'incostituzionalità dell'art. 14 comma 2-bis della Legge Regione Puglia 3 Aprile 1995 n.12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo);
 - Ordinanza del T.A.R. Puglia n. 69/2017 del 8.2.2017, trasmessa a questo Settore dal Servizio Avvocatura di questo Ente in data 14/02/2017, giusta prot. n. 13485, *"per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 2817 del 9/11/2016 del Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale del Comune di Andria, notificata il giorno 11/11/2016, con cui veniva revocata l'autorizzazione n. 678 rilasciata per subingresso mortis causa dal Comune di Andria il 15/12/2006 alla Ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè allo stato non conosciuto"*;
3. **di prendere** atto pure, che l'unica struttura autorizzata ed utilizzabile nel territorio del Comune di Andria come Canile Sanitario, ad oggi, è quella della Ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida, c.da Guardiola – Andria, Partita IVA 06513210721 giusta Autorizzazione Sanitaria n. 678 del 15.12.2006 e nota del Settore Sviluppo Economico prot. n. 60494 del 25.7.2013;
4. **di affidare** alla Ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida, c.da Guardiola – Andria, Partita IVA 06513210721, il Servizio di ricovero e mantenimento di n. 20 cani randagi accalappiati nel Comune di Andria, in quanto vaganti, per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2017, agli stessi patti e condizioni dei precedenti contratti essendo stata l'unica ditta ad esprimere con nota sopra menzionata l'INTERESSE a provvedere al servizio di canile sanitario presso la struttura autorizzata a Canile Sanitario sita in c.da Guardiola;
5. **di stabilire** che, la spesa presunta, per le unità ricoverate su disposizione della ASL/BAT, è di € 3,20/die oltre IVA per ciascuna unità canina, per un importo complessivo pari ad € 3,20 x 245 gg. x n. 20 cani = € 15.680,00 oltre IVA = € 19.129,60 IVA compresa, agli stessi patti e condizioni dei precedenti contratti;
6. **di impegnare** la somma complessiva di € 19.129,60 IVA compresa, al capitolo 7650/4 del Bilancio di Previsione 2017/2019, codifica piano dei conti 1.03.02.15.011;
7. **di stabilire** che la Ditta FAVULLO Francesco di DE NIGRIS Brigida – Andria, dovrà esibire la cauzione definitiva, con riferimento al periodo di affidamento del servizio oggetto del presente affidamento;
8. **di stabilire** pure che, in ottemperanza all'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale

specificamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la Ditta affidataria dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo;

9. **di stabilire inoltre**, che ai sensi della normativa di cui al punto 5. sui mandati di pagamento dovrà essere riportato il seguente **CIG Z6D1E61EF1**;
10. **di prendere atto** che il servizio non avrà soluzioni di continuità e, pertanto, la consegna è anticipata, sotto riserve di legge, nelle more di sottoscrizione del relativo contratto che sarà sottoscritto dalla Ditta affidataria previa verifica della regolarità contributiva e fiscale e registrato con le relative spese a carico della stessa Ditta;
11. **di inviare copia** della presente determinazione al Settore AA.GG. per i conseguenti adempimenti relativi alla redazione del contratto, che riceverà quanto in essa riportato;
12. **di trasmettere** la presente al Dirigente del Servizio Veterinario della ASL/BAT - Via Gammarota n. 1- Andria, per i provvedimenti di competenza;
13. **di trasmettere pure** il presente provvedimento alla ditta Ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida, c.da Guardiola - Andria;
14. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui alla lettera b) dell'art.23 del Decreto Lgs n. 33/2013;
15. **di trasmettere copia** del presente atto alla Giunta Comunale per la presa d'atto, in funzione cognitoria, e per l'esercizio del potere di controllo.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 996 DEL 28/04/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI N. 20 CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL COMUNE DI ANDRIA, IN QUANTO VAGANTI, PRESSO LA STRUTTURA AUTORIZZATA A CANILE SANITARIO DAL 1° MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAVULLO FRANCESCO DI DE NIGRIS BRIGIDA - C.DA GUARDIOLA – ANDRIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6D1E61EF1

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente
QUACQUARELLI SANTOLA / ArubaPEC S.p.A.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
